Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma - Mercoledì, 22 ottobre** | **Numero 251**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible] » [illegible] » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible] » [illegible] » [illegible]

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 | per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . » 0.42 | spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1353 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, numero 448, che, fra l'altro, istituisce in Napoli l'ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e di quelli pel tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per il funzionamento dell'Ente autonomo istituito col decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, per il porto e la zona industriale di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — DE NAVA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, relativo all'Ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli

Costituzione e competenze dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente autonomo istituito col decreto-legge Luogotenenziale 10

marzo 1918, n. 448 prende il nome di « Ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli ».

Il termine di sessanta anni stabilito per la durata dell'Ente dall'art. 4 del decreto sopracitato, decorre dal 13 aprile 1918.

Art. 2.

Per quanto concerne i lavori portuali l'Ente autonomo provvede:

1. Alla esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della convenzione 8 febbraio 1918 approvata col decreto sopracitato.

2. Alla esecuzione, a rimborso di spesa e con l'osservanza, per quanto riguarda i contributi, delle disposizioni della legge 2 aprile 1885, n. 3095, dei lavori autorizzati precedentemente alla cennata convenzione, fra i quali quelli di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

3. Alla esecuzione, previa l'approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici, giusta le disposizioni del presente regolamento, di tutte le altre opere di carattere straordinario, cui l'Ente intenda di provvedere a sue spese col contributo degli Enti locali interessati a termini dell'art. 7 della legge 2 aprile 1885, n. 3095.

I contributi saranno riscossi direttamente dall'Ente in base a liquidazione da farsi per ciascun esercizio finanziario nell'esercizio successivo e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici al quale dopranno essere comunicati i documenti giustificativi della spesa.

4. Alla esecuzione, a rimborso di spesa, dei lavori di manutenzione delle opere esistenti come di quelle di nuova costruzione, alla escavazione dei fondali del porto e sue dipendenze ed alle riparazioni di qualunque genere. Per la manutenzione e la riparazione ordinaria delle opere esistenti potrà peraltro dal Ministero dei lavori pubblici essere corrisposto all'Ente un annuo canone nella misura che sarà d'accordo determinata.

Tale canone sarà aumentato di una quota proporzionale del 0,50 per cento sull'ammontare delle opere ed impianti di nuova costruzione, regolarmente collaudati.

Ed in generale l'Ente provvede a tutti i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici nei limiti di cui all'art. 6, n. 2, del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448.

Art. 3.

Nei riguardi della nuova zona industriale spetta all'Ente:

1° provvedere alle espropriazioni, a termini degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, promuovendo dalle competenti autorità gli opportuni provvedimenti;

2° provvedere ai lavori di sistemazione della zona mediante la costruzione di strade, e relative fognature;

3° provvedere d'intesa con l'Amministrazione ferroviaria dello Stato, nei casi interessanti l'esercizio della sua rete, al congiungimento della zona col porto mediante impianti ferroviari e con quegli altri mezzi che si addimostreranno più idonei, curando, se del caso, la formazione di Consorzi fra gli interessati o dando in concessione il relativo servizio;

4° decidere sulle domande di concessione di aree provvedendo alla loro assegnazione in conformità del piano regolatore;

5° stipulare i contratti relativi. L'attuazione di altre opere, impianti e servizi relativi al funzionamento della zona industriale potrà essere curata dall'Ente ove intervengano speciali accordi con le autorità competenti.

Nei riguardi delle opere di cui nel presente articolo è di competenza del Consiglio anche l'approvazione della liquidazione e del collaudo.

Art. 4.

Per prezzo di costo al quale dovranno essere cedute le aree per gli stabilimenti industriali, della zona aperta, a termini dell'art. 21 (1° capoverso) del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, s'intende il prezzo delle indennità e spese di espropriazione aumentate di una quota per m.q. di area da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in relazione alla ubicazione delle aree ed al costo delle opere pubbliche in esse ricadenti.

Il ricavato di tali quote è destinato a far fronte alle spese di sistemazione e collegamento della zona aperta.

Art. 5.

La zona contigua al porto, di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, è delimitata a nord dalla via Regia di Portici, a sud dal mare, ad occidente dalla piazza Duca degli Abruzzi e ad oriente dalla via Vigliena.

Le aree risultanti dai lavori di ampliamento da eseguirsi nella detta zona sono destinate ad impianti o servizi portuali.

A tali lavori sono applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 3.

Art. 6.

Per la esecuzione di opere di carattere ferroviario sulle calate e per la costruzione di eventuali nuove linee di raccordo e di accesso, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 81 a 85, saranno presi di volta in volta accordi fra l'Ente e le Amministrazioni interessate.

Anche per l'esecuzione degli arredamenti autorizzati dalla legge 14 luglio 1907, n. 542, l'Amministrazione delle ferrovie prenderà accordi con l'Ente autonomo.

Proventi.

Art. 7.

Per il disimpegno delle attribuzioni deferitegli l'Ente amministra ed ha a disposizione:

1° le annualità dovute dallo Stato, a termini degli articoli 11 e 12 della convenzione 8 febbraio 1918;

2° le somme provenienti dal rimborso delle spese dei lavori straordinari e di riparazione di cui ai numeri 2 e 4, 2° capoverso dell'art. 2 del presente regolamento;

3° i contributi delle Provincie e dei Comuni circa le opere di cui al n. 3 dell'articolo stesso;

4° il rimborso o il canone annuale dello Stato per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di escavazione di cui al n. 4 del medesimo articolo, ivi compreso il rimborso, per la durata di dieci anni, delle spese di esercizio dei servizi portuali attualmente passivi, liquidato sulla media della spesa effettiva dell'ultimo quinquennio;

5° proventi dell'imposizione della sovratassa di ancoraggio e della tassa speciale sui passeggieri, autorizzate dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918;

6° i proventi dell'uso, della concessione o dell'appalto di aree scoperte e coperte, di fabbricati, impianti, mezzi di carico e scarico, locali di deposito e custodia e in genere dei servizi che l'Ente esercita;

7° i proventi delle concessioni di aree per stabilimenti industriali di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918 e delle concessioni di cui all'art. 86 del presente regolamento;

8° i fondi ricavabili da prestiti o altre operazioni finanziarie;

9° somme provenienti da liberalità o messe per qualunque altro titolo a disposizione dell'Ente.

Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Spetta al presidente dell'Ente promuovere la designazione dei

membri del Consiglio di amministrazione sia di quelli di nomina governativa sia di quelli elettivi.

Nel notificare al presidente i nomi dei consiglieri le Amministrazioni e gli Enti rappresentati uniranno copia dei titoli delle rispettive nomine.

Il mandato dei consiglieri è personale e decorre dalla prima adunanza del Consiglio.

Art. 9.

Entro il penultimo mese del primo biennio dalla costituzione o dalla rinnovazione totale del Consiglio, quando non vi siano posti vacanti per altre cause, sono sorteggiati tanti membri, escluso il presidente, quanti ne sono necessari perchè il Consiglio stesso possa rinnovarsi per metà.

Il sorteggio è fatto in una adunanza del Consiglio.

Nei casi di cessazione straordinaria per rinuncia, per sopravvenuta incompatibilità, incapacità o per qualsivoglia altra causa l'Amministrazione che nominò il rappresentante provvederà a sostituirlo entro un mese.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 10.

L'ufficio di consigliere d'Amministrazione è incompatibile con la qualità:

a) di consigliere del Comune, della Camera di commercio e del Banco di Napoli;

b) di contendente, arbitro o perito in giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

c) di partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi d'interesse dell'Ente;

d) di stipendiato o salariato dell'Ente.

È incapace chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale.

L'incompatibilità, la rinuncia alla carica e l'incapacità portano la cessazione del mandato o la decadenza dall'ufficio di consigliere.

Nella cessazione del mandato incorrono anche quei consiglieri che manchino a quattro adunanze consecutive a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Art. 11.

La decadenza e la cessazione del mandato, sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione previa, però, contestazione all'interessato nel caso di assenza o di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno cinque giorni prima ai componenti del Consiglio per lettera espressa raccomandata con ricevuta di ritorno e devono contenere l'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno ventiquattro ore prima, ferma restando la comunicazione della materia da trattare.

In nessun caso potrà essere trattata materia non iscritta all'ordine del giorno.

Art. 13.

Nelle votazioni del Consiglio in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Alle adunanze assiste il segretario generale o il funzionario autorizzato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 14.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni su argomenti che personalmente li interessino o che interessino congiunti od affini sino al quarto grado civile.

Il segretario generale non assiste alle discussioni e deliberazioni intorno ad argomenti che possono personalmente interessarlo.

Art. 15.

I processi verbali di ciascuna adunanza sono stesi dal segretario o dal consigliere meno anziano nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente e vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva.

Debbono inoltre indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a L. 1500 annue, da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza e in parte come indennità fissa alla fine di ogni esercizio finanziario nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di amministrazione, residenti fuori della sede dell'Ente, saranno corrisposte, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che dovessero sostenerle, le indennità di missione, che loro spettano, a carico delle Amministrazioni cui appartengono.

Art. 17.

Oltre alle attribuzioni espressamente deferitegli dal decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e dal presente regolamento, spetta al Consiglio deliberare:

1° sulla costituzione del « fondo di rinnovamento patrimoniale » di cui al successivo art. 61 sulla sua destinazione, sui prelevamenti di somme dal medesimo e sul suo impiego fruttifero;

2° sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie;

3° sull'ordinamento fondamentale dei servizi di cassa;

4° sui regolamenti di cui agli articoli 30 e 101 del presente regolamento;

5° sulle tariffe delle tasse speciali portuali, a termini dell'art. 6, n. 6, del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

6° sulle nuove concessioni di aree nel porto e su quelle già esistenti a termini dell'art. 10 del decreto sopracitato e dell'art. 86 del presente regolamento;

7° sulle cessioni di aree nella zona industriale, a termini degli articoli 19 e 21 del decreto;

8° sui provvedimenti, sentita la Commissione di cui all'art. 6, n. 4, del decreto, occorrenti per il coordinamento delle attività degli altri uffici pubblici che attendono a servizi nel porto, impartendo le necessarie disposizioni quando non si tratti di oggetti di competenza delle Amministrazioni centrali e promuovendo in caso diverso le decisioni dei Ministeri competenti;

9° sulla eventuale assunzione diretta o mediante concessionario di taluni servizi a termini dell'art. 6, n. 5, del decreto;

10° sui provvedimenti di cui al successivo articolo;

11° sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

12° sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio nonchè sulle proposte di transazioni quando il valore della controversia superi le L. 5000;

13° sullo svincolo delle cauzioni prestate dagli agenti consegnatari;

14° sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dal Governo;

15° e, in generale, su tutti gli oggetti di competenza dell'Ente, non deferiti al presidente.

Presidente.

Art. 18.

Il presidente è capo dell'amministrazione ed il legale rappresentante dell'Ente. Egli:

a) ha l'alta direzione di tutti i servizi dell'Ente e la sorveglianza su quelli affidati ad altri uffici pubblici del porto. Questi ultimi, per gli oggetti sui quali deve essere sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, corrisponderanno coi Ministeri a seconda dell'importanza dei casi, a mezzo o pel tramite del presidente, cui daranno anche immediatamente comunicazione degli altri provvedimenti adottati;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della Commissione consultiva;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) cura l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e dell'Amministrazione dell'Ente;

e) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati dell'Ente, avvalendosi dei poteri conferitigli dai successivi articoli 31 e 34;

f) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

g) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio.

Art. 19.

Ferme restando le attribuzioni di carattere generale di cui al precedente articolo, il presidente:

a) per quanto concerne l'Amministrazione dei fondi e dei proventi assegnati all'ente:

1° rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e di qualunque provento di spettanza dell'Ente;

2° delibera sul prelevamento di somme dal fondo di riserva nei casi previsti dal successivo art. 60.

3° autorizza le spese e i pagamenti nei limiti di cui al successivo art. 74.

b) per quanto concerne l'esecuzione delle opere:

4° propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione:

5° sottopone all'approvazione del Consiglio le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati d'oneri:

6° presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

c) per quanto concerne i servizi marittimi:

7° dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, impianti meccanici, ecc., nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

9° promuove, ove occorra, dai competenti Ministeri, dopo sentita la Commissione di coordinamento, i provvedimenti di cui al n. 4 dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

d) per quanto concerne le aree per impianti di stabilimenti industriali:

10° provvede alle espropriazioni e alle cessioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il presidente può prendere sotto la sua responsabilità e salva sempre, anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.

Di tali deliberazioni sarà fatta relazione al Consiglio prima adunanza.

Art. 21.

Al presidente è dovuta una indennità annua di L. 18.000, che sarà corrisposta a dodicesimi posticipati.

Con deliberazione del Consiglio saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza da corrispondere al presidente.

Il Consiglio potrà assegnare al presidente anche una indennità di alloggio o l'alloggio in natura.

Art. 22.

Il presidente delega con proprio decreto, da comunicarsi ai Ministeri interessati, uno dei membri del Consiglio a supplirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Commissione consultiva.

Art. 23.

Si applicano per le adunanze della Commissione consultiva le disposizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri. Alle riunioni assiste il segretario generale o il funzionario autorizzato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza

È in facoltà del presidente d'invitare ad intervenire alle riunioni persone estranee alla Commissione per essere intese su argomenti di loro speciale competenza.

Art. 24.

Il presidente promuove la nomina dei membri a scelta od elettivi i quali dovranno essere sostituiti o confermati ogni biennio.

La qualità di membro della Commissione consultiva è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Il rappresentante dei lavoratori del porto sarà eletto fra i lavoratori medesimi aventi i requisiti di cui nell'art. 18 della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui probiviri ed iscritti nella lista di cui all'articolo seguente.

Art. 26.

La lista dei lavoratori che dovranno eleggere il loro rappresentante sarà compilata per cura della Giunta municipale di Napoli e comprenderà tutti i lavoratori di età non inferiore ai 18 anni, qualunque sia il luogo di domicilio e di residenza, che almeno da un anno lavorino stabilmente nel porto, siano di buona condotta e non abbiano riportato condanna per reati di associazione a delinquere, per falsi di qualunque genere, delitti dolosi contro l'incolumità pubblica, delitti di omicidio o lesioni personali quando la pena al caso sia quella della reclusione, per delitti di furto, di rapina, estorsione, ricatto, truffa ad altre frodi, appropriazione indebita, ricettazione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

La pubblicazione, revisione della lista ed esclusione dalla medesima saranno fatte con le norme segnate dalla citata legge 15 giugno 1893, n. 295, e dal relativo regolamento.

Art. 27.

La convocazione dei Comizi elettorali per l'elezione del lavoratore del porto, di cui nel precedente art. 26, sarà fatta di giorno di domenica.

La Giunta comunale stabilirà le norme particolari per la formazione delle sezioni elettorali, pei luoghi di riunione e per ogni altra modalità che non sia disciplinata dalla legge sui probiviri e dal relativo regolamento.

Uffici ed impiegati.

Art. 28.

Per il disimpegno delle attribuzioni affidategli l'Ente ha un ufficio di Segretariato retto da un segretario generale, un ufficio di ragioneria retto da un ragioniere capo ed un ufficio retto da un capo servizio per tutto quanto riguarda le funzioni tecniche di competenza dell'Ente circa l'esercizio dei servizi del porto.

Art. 29.

L'Ufficio speciale del genio civile per il porto di Napoli, istituito con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1331, prende direttamente dall'Ente autonomo istruzioni e disposizioni per quanto riguarda gli adempimenti tecnici relativi a tutti i lavori di competenza dell'Ente.

Art. 30.

Quanto riguarda l'ordinamento interno degli Uffici, le loro attribuzioni, le norme per l'assunzione, le promozioni, gli stipendi e, in generale, lo stato economico e giuridico degli impiegati direttamente assunti, sarà determinato con regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, il quale approva anche il ruolo organico.

Alla nomina e revoca dei funzionari procede il Consiglio stesso su proposta del presidente.

Art. 31.

Il personale posto a disposizione o all'immediatnta dipendenza dell'Ente da altre Ammistrazioni rimane soggetto alle norme amministrative e disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene. Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693. Il presidente potrà peraltro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni sulle proposte di provvedimenti disciplinari che a carico di esso fossero state fatte dall'Ente.

Le note caratteristiche sono fatte dai rispettivi capi di ufficio e per questi dal presidente.

Art. 32.

Gli stipendi degli impiegati di ruolo ordinario ed aggiunto dell'Ufficio speciale del genio Civile di cui al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918 continueranno a far carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ai detti impiegati potrà essere corrisposta dall'Ente una indennità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Tale indennità tiene luogo di qualunque altra corresponsione per missioni, incarichi, sopraluoghi ed altro da effettuarsi nel raggio di km. 4 dalla sede dell'Ufficio.

Art. 33.

Il personale avventizio necessario per la sorveglianza ed assistenza dei lavori o per servizi diversi sarà assunto su proposta dell'Ingegnere capo del genio civile direttamente dall'Ente e dal medesimo retribuito.

Art. 34.

Al personale direttamente assunto il presidente può infliggere la censura o la sospensione sino a cinque giorni dallo stipendio e dalle funzioni, udite, in ogni caso, le discolpe dell'interessato.

Per le maggiori pene disciplinari è competente il Consiglio.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzione dell'impiegato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione. La deliberazione del presidente e quella del Consiglio, nei limiti della rispettiva competenza, hanno carattere definitivo.

Art. 35.

Il segretario generale è responsabile verso il presidente ed il Consiglio dell'andamento dei servizi amministrativi, cui è preposto, ed è specialmente incaricato di preparare la relazione annuale generale sulla gestione dell'Ente, che viene sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio nella prima seduta del nuovo anno. Inoltre:

a) propone al presidente ed al Consiglio provvedimenti atti a migliorare i servizi affidatigli o ad eliminare le eventuali deficienze;

b) cura la spedizione dei provvedimenti deliberati;

c) riceve gli atti pubblici amministrativi interessanti l'Ente;

d) attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie degli atti dell'Ente;

e) ha le attribuzioni di capo del personale.

Art. 36.

Il segretario generale dirama gli inviti per le adunanze, sottopone al presidente le materie da porre all'ordine del giorno, comunica ai membri del Consiglio copia di quello precedentemente approvato.

Art. 37.

La ragioneria cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo, la tenuta dei libri contabili necessari e specialmente:

a) del conto impegni in cui per ciascun capitolo di bilancio segna, in base a comunicazione del provvedimento relativo, la conseguente spesa; a prova della annotazione in registro appone sul provvedimento il visto relativo;

b) del copia-mandati, nel quale, in ordine cronologico, sono iscritti i mandati emessi con la indicazione del numero loro progressivo, della data, del capitolo, dello intestatario, del titolo di spesa e della somma a prova dell'avvenuta annotanione appone sul mandato gli estremi della registrazione;

c) il registro riassuntivo degli impegni provvisori e definitivi rispetto agli stanziamenti, in modo che ad ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;

d) lo scadenzario dei pagamenti ad epoca fissa, dei quali darà preavviso agli uffici amministrativi dieci giorni prima perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

e) il registro degli atti aventi per iscopo di impedire o trattenere il pagamento di somme dovute dall'Ente e che all'uopo sono ad esso comunicati dall'ufficio amministrativo;

f) appone il visto sui provvedimenti portanti deliberazioni di cauzione;

g) predispone i progetti dei bilanci di previsione e compila i conti consuntivi;

h) compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni di concessione, di affitti e quelle di altri proventi di spettanza dell'Ente e provoca dal presidente il visto di esecutorietà degli atti in parola;

i) tiene il registro delle entrate in cui per ciascun capitolo di bilancio attivo annota le somme effettivamente versate dall'Ente in base a comunicazione che le sarà fatta dall'ufficio amministrativo;

l) tiene il registro riassuntivo cronologico delle entrate effettuatesi;

m) riferisce al presidente sull'andamento delle riscossioni e

dei versamenti delle entrate rilevando le eventuali irregolarità e infrazioni;

n) tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Ente e lo rinnova ogni quinquennio.

Art. 38.

La relazione di cui all'art. 35 sull'andamento generale dell'azienda, compilata in base agli elementi approntati da capi di ciascun servizio, sarà comunicata dopo l'approvazione ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, del tesoro e dell'industria, nonchè agli Enti locali rappresentati in Consiglio.

Patrimonio.

Art. 39.

A cura della ragioneria e sotto la personale responsabilità del ragioniere capo, i beni immobili di proprietà dell'Ente sono descritti in un registro di consistenza con le indicazioni seguenti:

a) luogo, denominazione, estensione, qualità;
b) dati catastali ed estimo;
c) titoli di provenienza;
d) rendita annuale media;
e) valore fondiario approssimativo;
f) servitù, pesi e oneri di cui gli immobili sono gravati;
g) l'uso speciale cui sono adibiti.

Nello stesso registro sono anche annotati i diritti, le rendite e le azioni, che secondo le norme generali, si considerano come immobili, con le indicazioni relative al fondo cui si riferiscono.

Art. 40.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si verifichino nel valore e nella consistenza dei beni immobili di proprietà dell'Ente sono riportati nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 41.

Gli oggetti e i materiali mobili dell'Ente a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna è fatta per mezzo d'inventario:

I materiali si distinguono in:

a) materiali di dotazione;
b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotaziane le macchine, gli attrezzi ed utensili, i mobili, i galleggianti e semoventi e quanto altro abbia una speciale destinazione di carattere permanente.

Sono materiali di consumo: le materie prime, i materiali da costruzione, il combustibile e gli oggetti in genere che costituiscono provviste di magazzino sia per l'uso ordinario sia per la riserva.

Art. 42.

Gli inventari debbono essere fatti in due esemplari firmati dal consegnatario. L'ufficio di ragioneria ed i consegnatari rilevano rispettivamente uno dei detti esemplari.

Art. 43.

I consegnatari sono personalmente responsabili degli oggetti e materiali mobili ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni e le variazioni di valore debbono essere giustificati da regolari documenti.

I consegnatari non rispondono della abusiva o colpevole deterioramento degli oggetti regolarmente dati in uso ad uffici o servizi se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 44.

L'Ufficio di ragioneria invigila sulla formazione e sulla regolare tenuta degli inventari dei mobili nei quali devono essere indicati:

a) gli stabilimenti e località in cui i beni si trovano;
b) la denominazione e descrizione degli oggetti, secondo la loro diversa natura e specie;
c) la distinzione, ove sia opportuna, nelle tre classi: nuovi, in buono stato, fuori uso;
d) l'unità di misura;
e) la quantità degli oggetti, secondo le varie specie;
f) il valore.

Art. 45.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo la quantità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito degli oggetti di nuova introduzione ed a credito quelli estratti e tutte le variazioni e trasformazioni così per la quantità come per la qualità e specie e per il valore.

A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza con l'inventario medesimo.

Salvo le speciali esigenze derivanti dalla natura dei servizi, le entrate e le uscite di oggetti e materiali dovranno effettuarsi in base a richiesta o buoni staccati da apposito bollettario.

L'ufficio di ragioneria tiene quei libri e registri che occorrano per aver sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario, secondo la importanza dei vari servizi ed esegue le verifiche e gli accertamenti che riconosce necessari a stabilire l'accordo delle scritture con la effettiva consistenza.

Art. 46.

La gestione degli agenti consegnatari di oggetti mobili, denaro e valori di pertinenza dell'Ente, comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina nel giorno della cessazione di esso.

La assunzione deve constare da processi verbali dai quali risulta la eseguita consegna e il debito che l'agente assume al principio della gestione.

Con eguali atti si accerta il termine della gestione, il debito e il credito dell'agente cessante.

Art. 47.

Ove gli agenti consegnatari si avvalgano di impiegati o commessi rispondono dell'opera di costoro anche se l'assunzione di essi sia stata approvata dalla autorità competente.

La responsabilità degli agenti consegnatari non diminuisce per la vigilanza, sindacato e riscontro che viene esercitato sulla loro gestione.

Servizio cassa.

Art. 48.

Al servizio di cassa provvede il Banco di Napoli mediante conti correnti con le modalità stabilite dal Consiglio, d'accordo con l'Amministrazione del Banco stesso, da approvarsi dal Ministero del tesoro.

Gestione finanziaria.

Art. 49.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all'entrata ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 50.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopraindicato.

Art. 51.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti in conto dell'esercizio si compiono col 30 giugno, col quale giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 52.

Nel mese di marzo di ogni anno il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo sarà, a cura del presidente, distribuito ai membri del Consiglio e nella quindicina successiva dovrà essere discusso ed approvato dal Consiglio stesso.

Art. 53.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento della azienda; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 54.

Le entrate e le spese sono inoltre classificate nelle tre seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali;

3° partite di giro.

Le entrate e le spese effettive sono quelle che importano aumento o diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni, riscossione di crediti, accensione ed estinzione di debiti.

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendone l'Ente ad un tempo creditore e debitore.

Art. 55.

Tanto le entrate quanto le spese sono iscritte in bilancio per il loro importo lordo in capitoli distinti, secondo che varia la materia in amministrazione.

Art. 56.

Nei bilanci sono stanziati appositi fondi sui quali possono essere assegnati a fine d'esercizio dei premi ai funzionari dirigenti che meglio abbiano amministrato i servizi loro affidati.

Tali assegnazioni sono fatte su proposta del presidente con deliberazioni motivate dal Consiglio di amministrazione.

Sugli stessi fondi possono essere accordati dal presidente compensi straordinari a fine d'anno al rimanente personale che se ne sia reso meritevole per zelo, capacità e disciplina.

Il presidente ha facoltà di concedere su altro apposito fondo sussidi al personale in casi eccezionali ed in qualunque epoca.

Art. 57.

Il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnato in bilancio non potrà farsi che in seguito ad una deliberazione del Consiglio, salvo i casi d'urgenza di cui all'art. 20.

Art. 58.

Le entrate eventuali di qualsiasi provenienza non potranno essere destinate ad accrescere gli stanziamenti fatti in bilancio per ciascun servizio o a ricevere qualunque altra destinazione se non con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Tali entrate dovranno essere attribuite ad apposito capitolo.

Art. 59.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in spesa fra i residui degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 60.

In ciascuno dei due bilanci passivi è iscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione « Fondo di riserva », per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle rispettive assegnazioni.

I prelevamenti potranno farsi soltanto in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione, salvo i casi di urgenza di cui all'articolo 20.

Art. 61.

È altresì istituito in ciascuno dei due bilanci passivi un apposito capitolo con la denominazione « Fondo di rinnovamento patrimoniale ».

Art. 62.

Il prodotto netto di cui all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, può essere investito in buoni del tesoro od in altri titoli di Stato quando non ne sia previsto un prossimo impiego per il raggiungimento degli scopi dell'ente.

Una somma non superiore al dieci per cento di tale prodotto netto può essere destinata a promuovere l'impianto di nuove industrie attinenti al movimento marittimo, lo sviluppo di quelle esistenti e la istruzione professionale delle maestranze.

La destinazione delle somme viene deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione e ne è data comunicazione al Ministero dell'industria.

Art. 63.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro e che sono incaricati del deposito e della custodia di valori e di materie loro affidate dall'Ente, devono prestare congrua cauzione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

Dal Consiglio stesso sarà determinata un'indennità da corrispondersi per tali speciali incarichi.

Art. 64.

Le entrate dell'Ente sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che l'Ente stesso ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere iscritte nel bilancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera il diritto dell'Ente a riscuoterlo, ed esclude il dovere del presidente di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 65.

I modi, le forme e l'aggio per la riscossione delle entrate dell'Ente, i termini per i versamenti, i modi per i rimborsi di tasse indebitamente percette, e quanto altro a questa materia si riferisce, saranno stabilite con istruzioni emanate dal Consiglio di amministrazione e dalle Amministrazioni competenti, previ, quando ne sia il caso, gli opportuni accordi.

Art. 66.

Le tasse speciali di cui all'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, fino a quando l'Ente non abbia provveduto direttamente alla loro riscossione saranno riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana in base a norme da concordarsi fra l'Ente e la Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette e saranno versate all'Ente e per esso al Banco di Napoli, incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa.

Le spese di riscossione ricadono a carico dell'Ente.

Art. 67.

I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di discarico.

Art. 68.

Qualora gli agenti governativi incaricati della riscossione delle entrate dell'Ente ritardassero il versamento o i funzionari che abbiano ricevuto anticipazioni il rendiconto, il presidente di sua iniziativa o per invito del Consiglio, ne riferirà al Ministero, da cui gli agenti dipendono, per i provvedimenti opportuni a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 69.

L'esame dei conti mensili da parte del presidente e le deliberazioni di discarico non liberano la responsabilità degli agenti della riscossione.

Art. 70.

Tutte le spese dell'Ente passano per gli stadi:
- dell'impegno;
- della liquidazione;
- del pagamento.

Art. 71.

Le proposte di provvedimenti che importino impegno di spesa debbono essere sottoposte al Consiglio e ai presidente, nei casi di competenza di quest'ultimo, accompagnate da un prospetto dimostrativo dello stato dell'articolo del bilancio sul quale graverà la spesa.

Tale prospetto sarà compilato dalla ragionieria e porterà il visto del ragioniere capo che, contemporaneamente, prenderà l'impegno provvisorio della spesa, dopo accertatane la causa legale, la regolare imputazione e la disposizione del fondo relativo.

Qualora taluna proposta sulla quale sia stato preso l'impegno non venga approvata dal presidente o dal Consiglio l'ufficio competente ne informerà immediatamente la ragioneria per l'annullamento dell'impegno.

Gli impegni definitivi vengono assunti esclusivamente su disposizione del presidente in base, ove occorra, alla deliberazione del Consiglio.

Art. 72.

È in facoltà del Consiglio di deliberare anticipazioni di somme:

1° fino al limite di L. 30.000 agli incaricati della direzione di lavori e servizi in economia;

2° fino al limite di L. 5000 a funzionari incaricati di provvedere ad altre spese od a speciali servizi.

I funzionari che ricevono anticipazioni sono esonerati dal prestare la cauzione stabilita nel precedente art. 63.

Art. 73.

Tutti coloro che ricevono anticipazioni ai sensi dell'articolo precedente dovranno rendere conto delle somme ricevute entro i termini periodici che saranno all'uopo stabiliti, alla fine dell'anno finanziario, ed ogni volta che cessino dall'incarico e dalle funzioni loro affidate.

Le somme non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, o quando il funzionario cessi dalle sue funzioni, saranno versate alla cassa.

Art. 74.

L'ordinazione delle spese spetta al Consiglio e al presidente nei limiti che saranno stabiliti dal Consiglio stesso.

La liquidazione è operata dall'ufficio amministrativo e deve essere rimessa alla ragioneria insieme a tutti i documenti giustificativi.

I mandati sono firmati dal presidente o da un suo delegato e dal ragioniere capo il quale, dopo registratili, li trasmette in cassa.

Quelli relativi a pagamenti di lavori sono emessi in base a certificati del genio civile vistasi dall'ispettore compartimentale nei limiti di somma deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Quelli per pagamento di spese di amministrazione, da anticiparsi dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, nei limiti di cui all'art. 11 della convenzione, saranno corredati da ordinativo firmato dal presidente o dal consigliere da esso delegato a norma del precedente art. 22.

Per ciascun esercizio il Ministero del tesoro comunicherà al Banco la somma che esso dovrà anticipare per le dette spese.

Art. 75.

Tutti gli atti che importino impegno o ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente e comunicati al ragioniere capo il quale, ove non ritenga di dar corso al provvedimento per insufficiente documentazione o per qualunque altra causa di irregolarità, ne riferisce al presidente; questi, mediante ordine scritto, potrà disporre l'esecuzione del provvedimento, salvo a sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione, quando trattasi di atti che debbano andare alla sua approvazione.

Rimane sotto la responsabilità del segretario generale l'inclusione di tale comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 76.

Il presidente o il suo delegato od il ragioniere capo sono solidamente responsabili degli eventuali danni derivanti all'ente da irregolarità commesse nella loro gestione.

Art. 77.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi la classificazione del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1. Le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere.

2. Le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre da pagare.

3. Le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi.

4. Le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche.

5. Gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza o di residui.

6. La dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

I conti consuntivi avranno a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio della sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio a termine dell'esercizio stesso.

Art. 78.

Sui conti consuntivi di ciascun esercizio riferiranno due revisori eletti dal Consiglio nel proprio seno.

Art. 79.

Entro la prima quindicina di settembre saranno distribuiti ai membri del Consiglio a cura del presidente, i conti consuntivi dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificati con le scritture dell'Amministrazione dai revisori dei conti, ed accompagnati da una loro relazione.

Nella seconda quindicina di settembre il conto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. Nei quindici giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione - e, in ogni caso, non più tardi del 15 novembre - copia del conto consuntivo sarà trasmessa ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, del tesoro e dell'industria unitamente con la relazione di cui al precedente art. 38.

Art. 80.

Le attribuzioni conferite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 2, 4, 7, 9 e 14 della convenzione 8 febbraio 1918 sono estese ai lavori di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento.

Nell'approvare i progetti delle opere a termini dell'art. 7 sopracitato il Ministero dei lavori pubblici determina su motivata proposta dell'ente il modo di esecuzione.

Spetta inoltre al Ministero dei lavori pubblici:

1° approvare previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti esecutivi delle opere di cui al n. 3 del precedente articolo quando superino l'importo di L. 100.000, e quelli di variante quando importino modificazioni essenziali od aumento di spesa superiore al quinto del progetto stesso;

2° provocare il R. decreto di approvazione del piano regolatore delle opere di cui all'art. 24 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448.

Art. 81.

Pei lavori ferroviari, la cui spesa venga sostenuta dall'Ente, l'Amministrazione ferroviaria, ove l'Ente ne faccia richiesta, provvederà alla compilazione dei progetti che saranno poi presentati al Consiglio dal rappresentante la detta Amministrazione.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli relativi agli impianti speciali necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo o viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari o marittimi.

Art. 82.

Pei progetti esecutivi che superino l'importo di L. 100.000 l'Ente può provvedere alla esecuzione delle opere solo dopo l'approvazione del ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

I contratti per l'esecuzione delle opere, ove ad esse provveda l'Amministrazione ferroviaria, saranno stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in nome e per conto dell'Ente e saranno approvati dal Presidente, salvo peraltro al Consiglio la facoltà di deliberare circa il procedimento da seguire per l'aggiudicazione dei lavori.

Art. 83.

Pei lavori che vengono eseguiti dall'Amministrazione ferroviaria la gestione sarà soggetta alle leggi ed ai regolamenti in vigore per l'Amministrazione medesima.

Per quelli cui provvede l'Ente direttamente questo si atterrà alle norme vigenti per gli altri lavori di suo conto.

Potranno essere eseguiti in economia quei lavori che per la loro natura o per l'urgenza non consentano l'indugio dell'appalto.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzarne l'esecuzione in pendenza della presentazione del progetto entro il limite di L. 30 000.

In casi di somma urgenza per ristabilire il servizio su linee interrotte o garentire la continuità o sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la sanzione del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 84.

I collaudi dei lavori compiuti dalle ferrovie dello Stato sono eseguiti dai funzionari dell'Amministrazione medesima in unione ad un delegato dell'Ente secondo le norme in vigore per gli altri lavori in conto della stessa Amministrazione, salvo per quelli di ammontare inferiore alle L. 50.0 0 pei quali sarà sufficiente il certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, vidimato dal capo compartimento delle ferrovie dello Stato.

Art. 85.

Sarà peraltro in ogni caso d'esclusiva spettanza dell'Ente la liquidazione definitiva ed il pagamento del saldo come pure ogni decisione in ordine alle questioni sorte in dipendenza dei lavori.

Esercizio.

Art. 86.

Le aree, di cui venne concessa la gestione all'Ente, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo pel tempo occorrente pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo e per altri usi, i quali però non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* collo sgombero immediato e la rimessa nel pristino stato delle aree medesime.

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta d'intesa colla locale Capitaneria di porto.

Art. 87.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dei trasporti anche per gli effetti dello art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Le licenze pel deposito delle merci sono rilasciate su richiesta della Capitaneria.

Art. 88.

Le concessioni contemplate alla lettera *B*) dell'art. 86 saranno fatte per licenze semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri e le altre industrie navali, contemplate dal cap. 1° titolo 3° del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze nelle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 89.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 90.

Le licenze annuali o di durata superiore devono essere previa-

mente autorizzate dal Consiglio di amministrazione. Questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 91.

Qualora più domande di concessioni fossero fatte per occupare lo stesso luogo la preferenza sarà normalmente determinata dalla priorità della effettiva presentazione quale sarà accordata dal registro dell'ufficio dell'Ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, avrà però facoltà di derogare e questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza con provvedimento motivato alla domanda rispondente ad un fine, che giudichi di maggior interesse pubblico o dell'Ente qualora siano diversi i fini per i quali l'area è richiesta.

Art. 92.

I canoni per le licenze, di cui all'art. 89, sono fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di una lira il canone da pagarti a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art 93.

Le concessioni fatte per le licenze sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa risolverla e fare sgombrare il suolo con semplice intimazione scritta; nel caso di risoluzione il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 94.

Quando per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorra autorizzare la esecuzione, venga esclusa la materiale possibilità di potere ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o reale, secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo previamente accertato delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgomberare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 95.

Nel caso di concorrenza tra più domande di concessioni contrattuali sarà preferita ad esclusivo giudizio del Consiglio con deliberazione motivata quella che si proponga scopi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, e se lo scopo sia identico quello che presenta maggiori garanzie finanziarie e tecniche.

Sarà però in facoltà del Consiglio l'aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata, pel miglioramento del canone ed anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Art. 96.

Sulle domande di concessione l'Ente sentirà il parere della capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza e per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero alla fine di ciascun semestre.

Art. 97.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal presente regolamento, l'Ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nel titolo 3° del regolamento per la marina mercantile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 98.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario deve depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 99.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e strasbordo delle merci, degli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale, costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati, giusta gli articoli 122 e seguenti del sovracitato regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto deve essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale.

Art. 100.

Alla scadenza del termine assegnato alla durata dell'ente autonomo, le opere o le cose ricevute in consegna sono devolute allo Stato.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 101.

Il Consiglio potrà deliberare regolamenti per disciplinare i vari servizi dell'Ente.

Art. 102.

La concessione gratuita della cava di Pozzuoli, di cui all'art. 5 della predetta convenzione è estesa alla esecuzione di tutti i lavori di cui al precedente art. 2 e per tutta la duratata dell'Ente.

Art. 103.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, ove non sia stato prima provveduto, dovrà essere compiuta da parte dello Stato, della Camera di commercio e del comune di Napoli la consegna dei beni immobili e mobili formanti oggetto dei diritti da essi ceduti all'Ente, a termini della convenzione 8 febbraio 1918 e del decreto 10 marzo 1918.

L'Ente s'intende peraltro subentrato senz'altro alla data di pubblicazione del decreto dianzi citato, senza bisogno di alcuna notificazione agli interessati, in tutti i diritti e gli obblighi degli Enti concedenti verso i terzi concessionari.

Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministeri interessati.

Art. 104.

In attesa della compilazione della lista dai lavoratori del porto, di cui al precedente art. 26, la prima elezione del rappresentante

ei lavoratori medesimi verrà effettuata in base a ruoli compilati alla Capitaneria di porto, e comprendenti gli operai di età non iferiore agli anni 18 e che da oltre un anno lavorino stabilmente el porto.

isto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: (Come da decreto 8 giugno 1919).

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE NAVA.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 1857 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ll Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 9 del decreto-legge 23 marzo 1919, nuero 455, concernente provvedimenti per le case poolari e per l'industria edilizia;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il comercio e il lavoro, di concerto coi ministri per le nanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerate popolari a tutti gli effetti delle igenti disposizioni legislative le case costruite dagli iti indicati dall'art. 3 del decreto 23 marzo 1919, nu ero 455, che restino in proprietà inalienabile e invisa degli enti stessi e che abbiano le seguenti catteristiche:

1° ogni alloggio deve:

a) avere il proprio accesso diretto dal ripiano lla scala;

b) essere fornito di latrina propria;

c) essere provvisto di presa di acqua nel suo terno se esiste nel centro urbano un impianto comsto di distribuzione dell'acqua potabile;

d) avere non più di sei vani abitabili, restando clusi da questo numero i locali accessorî e di serzio come latrina, bagno, cucina, ingresso, ripostigli simili.

2. La casa popolare deve inoltre soddisfare a tutte condizioni di igiene e di salubrità richieste dai re lamenti comunali di igiene e di edilizia. Nei Comuni re manchino i detti regolamenti si dovranno osserire quelli del Comune capoluogo della Provincia. ua ora i regolamenti locali e del capoluogo di Proncia prescrivano una gradazione di condizioni, sono bligatorie per le case popolari le condizioni meno nerose.

Art. 2.

Per i centri urbani con popolazione inferiore ai ventila abitanti potranno consentirsi parziali deroghe le disposizioni dell'art. 1 dal Comitato provinciale lle case popolari. Contro le decisioni del Comitato è amesso ricorso alla Commissione centrale per le case polari e per l'industria edilizia.

Art. 3.

Le case popolari possono essere date in locazione lo agli inscritti obbligatoriamente o facoltativamente alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, a coloro che per legge sono parificati agli inscritti, e in genere a coloro che abbiano un reddito derivante prevalentemente dal loro lavoro e da quello dei componenti la famiglia purchè, nel complesso, non sia superiore alle lire mille mensili.

Art. 4.

Sono considerate case economiche a tutti gli effetti delle vigenti disposizioni legislative quelle costruite da Società cooperative aventi lo scopo di assegnare case ed alloggi in locazione od in vendita ai propri soci, quando rispondano alle caratteristiche stabilite dall'art. 1° per le case popolari; tuttavia ogni casa od alloggio da assegnarsi in vendita o in locazione al socio può raggiungere un massimo di dieci vani di abitazione, esclusi da questo numero i locali accessorî e di servizio come latrina, bagno, cucina e ripostigli.

Art. 5

La esenzione e riduzione dell'imposta erariale e delle sovraimposte comunali e provinciali è estesa ai locali adibiti a pubblici esercizi necessari per provvedere ai bisogni degl'inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche, e purchè il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un terzo del reddito dell'intero fabbricato.

Art. 6.

Il certificato di casa economica agli effetti della esenzione e riduzione della imposta sul reddito dei fabbricati e di tutte le agevolazioni e facilitazioni consentite dalle leggi, viene rilasciato dal Comitato provinciale in base ai progetti di costruzione. Il Comitato provinciale dovrà accertarsi che concorrano le condizioni previste dall'art. 4. Dovrà inoltre riconoscere che per la qualità dei materiali da impiegare, per le dimensioni degli ambienti, per le decorazioni e le opere di finimento ed in genere per il tipo adottato le case e gli alloggi da costruire rispondano a criteri di economia e non possano considerarsi di lusso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — MEDA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1910, n. 946, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 ottobre 1910 per la concessione alla Società anonima per le ferrovie vicinali, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Roma per Anticoli a Frosinone con diramazione per Frascati, Anticoli di Campagna e Guarcino;

Vista l'istanza con la quale la Società ha chiesto la sanatoria per la eccedenza del termine prescritto per la ultimazione dei lavori di costruzione della linea, e

quindi la remissione della penale comminatà dall'articolo 16 della convenzione anzidetta;

Sentito il parere della Commissione speciale istituita col decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 12 agosto 1919 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società anonima per le ferrovie vicinali, a parziale modifica della convenzione 3 ottobre 1910 per la concessione della ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone in quanto concerne i termini di ultimazione dei lavori di costruzione della linea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1888 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;

Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 4 novembre 1919 è dichiarato festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1890 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali approvato con R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1919 è ammessa in esenzione da dazio doganale l'importazione da qualsiasi paese della carta bianca, in rotoli, destinata alla stampa di giornali.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme per accertare l'effettiva destinazione della carta e l'impiego di essa nella stampa di giornali ammessi a godere dell'esenzione da dazio.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1889 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1635; col quale fu istituita un'imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulle proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, della industria, commercio, lavoro, approvvigionamenti e consumi e della agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1635, sono aggiunti i seguenti capoversi:

È esente da tale imposta, per la raccolta dell'anno 1919, il vino destinato al consumo del piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo da cui il vino stesso proviene, limitatamente a tre ettolitri per famiglia.

Sono considerati piccoli proprietari coltivatori, coloni, mezzadri o affittuari, agli effetti del presente decreto, tutti coloro che attendono personalmente alla coltivazione dei vigneti propri o presi a colonia, a mezzadria o in affitto.

Art. 2.

All'art. 3 del citato R. decreto è sostituito il seguente:

Chiunque abbia prodotto vino con uve della vendemmia del 1919 deve farne denuncia al Municipio del Comune nel quale ebbe luogo la vinificazione, entro 5 giorni dall'imbottamento o dalla svinatura del mosto, indicando:

a) il cognome ed il nome del proprietario, possessore o detentore del vino;

b) la qualità e la quantità in ettolitri del vino;

c) il luogo e i locali nei quali il vino è depositato;

d) la qualità e il numero dei recipienti nei quali è contenuto;

e) se il vino fu prodotto con uve provenienti dai vigneti di proprietà del dichiarante o da esso tenuti in colonia, mezzadria o affitto, oppure con uve acquistate;

f) se il dichiarante sia piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro o affittuario del fondo, dal quale provengono le uve che servirono alla produzione del vino.

Art. 3.

È aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

La denuncia stabilita dal precedente articolo deve essere sottoscritta dal produttore del vino o da un suo rappresentante.

Quando, trattandosi di vino prodotto con uve acquistate, la vinificazione sia stata effettuata presso lo stesso venditore delle uve, la denuncia deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo.

Art. 4.

È aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

Nell'accertamento dell'imposta si deduce quella dovuta sul mosto o vino pervenuto da altri Comuni ed aggiunti ai mosti od ai vini di produzione locale, purchè sia comprovato che il quantitativo aggiunto sia stato regolarmente denunciato nel comune di provenienza.

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 6 è sostituito il seguente:

Sulla base degli accertamenti fatti in conformità ai precedenti articoli, il sindaco procede alla liquidazione della imposta in ragione di dodici lire per ettolitro, trascurando per i quantitativi superiori ad un ettolitro le frazioni di esso; deduce la quota fissa di tre ettolitri per il consumo del piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro o affittuario, quando questa qualità sia riconosciuta nel dichiarante; e provvede entro la seconda quindicina del mese di dicembre 1919 alla compilazione del ruolo dei debitori dell'imposta che viene approvato e reso esecutorio dal prefetto della Provincia.

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 7 è sostituito il seguente:

L'imposta è pagata in due rate uguali nei primi dieci giorni dei mesi di aprile e giugno 1920.

Allo stesso art. 7 è aggiunto il seguente comma:

Qualora, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3-*bis*, l'imposta non sia pagata nei termini prescritti da chi abbia fatta la denuncia come produttore del vino con uve acquistate, essa dovrà essere corrisposta dall'altro sottoscrittore della denuncia.

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 9 è sostituito il seguente:

Per la riscossione dell'imposta spettano all'esattore l'aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette, da prelevarsi dal prodotto dell'imposta, e la multa di mora del 4 0[0, a carico dei contribuenti, sulle somme non versate alle prescritte scadenze.

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 10 è sostituito il seguente:

Dall'inizio della vinificazione e sino a che non sia eseguita la verifica di cui all'art. 4, i produttori non possono asportare mosto o vino della raccolta 1919 se non dopo averne fatta dichiarazione al municipio.

Art. 9.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 14 settembre 1919 e sarà presentato al Parlamento, insieme con quello del 2 settembre 1919 n. 1635, per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1922 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge 25 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Reale n. 204, del 28 aprile 1910 col quale fu approvato il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato ministro per il tesoro, di concerto coi ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro, per la grazia, giustizia e culti e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti disposto, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che attualmente emettono assegni circolari di che all'art. 32 delle vigenti tariffe per le tasse di bollo, o altri titoli che ad essi possano assimilare, potranno continuare a emetterli, purchè ne facciano dichiarazione al Ministero del tesoro entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Similmente, fino a nuova disposizione, gli Istituti e gli Enti delle specie su indicate, i quali intendono di istituire la emissione dei suddetti assegni o titoli, ne dovranno fare dichiarazione preventiva allo stesso Ministero un mese avanti che ne effettuino la emissione.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello per il commercio, l'industria e il lavoro, ha facoltà, entro lo stesso termine, di non consentirlo.

Art. 2.

Gli assegni circolari non potranno essere rilasciati al richiedente se prima l'Istituto emittente non ne abbia da lui ricevuto il relativo importo.

Art. 3.

A garanzia dei titoli emessi, gli Istituti di cui all'art. 1 dovranno depositare entro 15 giorni di ciascun trimestre presso uno degli Istituti di emissione, da indicarsi dal Ministero del tesoro, in buoni del tesoro o in titoli dello Stato, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti, una somma pari al 20 0[0 della circolazione media del trimestre precedente. Sul deposito non sarà dovuto alcun diritto a titolo di custodia o di altro.

Per il 1° trimestre il deposito dovrà uguagliarsi al decimo del capitale versato o del patrimonio, e verrà costituito durante il trimestre stesso.

Art. 4.

La speciale riserva prescritta per i debiti a vista degli Istituti di emissione dall'art. 19 del testo unico di legge approvato con il R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204, è ridotta dal 40 al 20 0[0 e dovrà essere composta interamente da moneta legale italiana metallica, da monete estere ammesse a corso legale nel Regno, ed in verghe d'oro.

Art. 5.

I vaglia cambiari degli Istituti di emissione, nonchè le fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, sono soggetti ad una tassa annuale del 2,20 per mille. Gli assegni circolari e gli altri titoli di cui all'art. 1, emessi dagli Istituti indicati nell'articolo stesso, sono soggetti alla tassa annuale del 3 per mille.

Tali tasse saranno pagate alla fine di ciascun trimestre nei due mesi successivi all'ultimo del trimestre e verranno riscossi in modo virtuale sull'ammontare dei titoli emessi in ciascun mese, salva detrazione, per gli Istituti di emissione, di una quota eguale all'importo della riserva infruttifera di che all'art. 4.

L'accertamento dell'ammontare dei titoli emessi sarà fatto:

a) per gli Istituti di emissioni sommando le situazioni decadali di ciascun mese;

b) per gli Istituti di cui all'art. 1, moltiplicando per 3 l'ammontare dei titoli risultanti dalle situazioni mensili prescritte dall'art. 177 del Codice di commercio, e nelle quali dovrà indicarsi distintamente il saldo degli assegni circolari.

Le tasse suddette sostituiscono quelle di emissione, di girata e di quietanza, previste dal vigente testo unico delle leggi di bollo

Art. 6.

Indipendentemente dalle verifiche che vengono eseguite dall'Amministrazione finanziaria, saranno compiuti gli accertamenti ed ispezioni che si riterranno opportuni per l'osservanza delle norme del presente decreto.

Per gli Istituti indicati all'art. 1 del presente decreto tali accertamenti ed ispezioni saranno compiuti a richiesta del Ministero del tesoro da quello dell'industria, commercio e lavoro, sotto la cui vigilanza sono posti gli Istituti stessi, e potranno anche essere compiuti, previ opportuni accordi fra i due Dicasteri, da funzionari dipendenti da quello del tesoro.

Art. 7.

Le trasgressioni alle prescrizioni dei precedenti articoli saranno passibili di una multa estensibile fino al decimo dello ammontare dei titoli emessi in contravvenzione agli articoli medesimi, e fino al decuplo della tassa sull'ammontare dei titoli non compresi nelle situazioni.

In casi di speciale gravità o di recidiva il ministro del tesoro potrà revocare all'Istituto contravventore la facoltà di emettere assegni circolari o qualunque altra specie di titoli che possano ad essi equipararsi.

Per il ritardo di pagamento delle tasse trimestrali è dovuta una sopratassa eguale al 12 0[0 della tassa di cui è stato ritardato il pagamento.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate con l'effetto dal 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS — MORTARA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA MARINA

COMUNICATO.

In base alle disposizioni del decreto-legge in data 9 ottobre 1919, n. 1848, i funzionari di ragioneria dei vari Ministeri, compresi coloro che fanno parte dei ruoli locali, potranno essere, a loro domanda, trasferiti col loro proprio grado nel personale di ragioneria dei RR. arsenali militari marittimi.

I posti che presumibilmente dovranno essere ricoperti sono 16 suddivisi nelle seguenti classi:

Ragionieri di 1ª classe n. 4.
Id. di 2ª id. n. 6.
Id. di 3ª id. n. 6.

A ricoprire i suddetti posti saranno prescelti funzionari di classi immediatamente inferiori a quelle sopra indicate di guisa che ciascuno di essi godrà di una promozione.

Le destinazioni che possono ricevere i funzionari di ragioneria dell'Amministrazione dipartimentale della R. marina sono le seguenti: Spezia - Napoli - Taranto - Venezia - Pola - Castellammare di Stabia - Maddalena.

I funzionari che desiderano approfittare delle disposizioni sopra indicate dovranno farne subito domanda in carta da bollo al Ministero della marina, per il tramite dell'Amministrazione dalla quale dipendono, producendo una dichiarazione rilasciata da quest'ultima dalla quale risulti lo stato di servizio, e corredando tal dichiarazione con l'atto di nascita e con quei titoli che eventualmente intendessero di produrre nel loro interesse.

Roma, 21 ottobre 1919.

Il ministro della marina: SECHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 7 ottobre 1919 in Castiglione di Carovilli, provincia Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Carovilli.

Roma, 11 ottobre 1919.

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale del 22 giugno 1919:

Giacobbe Giuseppina nata Zoppi, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1919.

Tamponi Gemma nata Montesoro, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 3 giugno 1919.

Lerario Giulia nata Lombardi, telefonista a L. 2160, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'8 giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 29 giugno 1919:

Borlasca Emma, telefonista a L. 4400, è collocata in aspettativa autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 1919.

Muzio Liliana nata Pecchioli, telefonista a L. 3880, è collocata aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 19[illegible]

Basso Maria Teresa, nata Cipollina, telefonista a L. 4580, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal giugno 1919.

Colombo Tito, applicato a L. 4515 è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 1919.

Lippi Rosa, nata Meriggio, telefonista a L. 3840, è collocata aspettativa di autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 1919.

Renzi Doralice, nata Tosti, telefonista L. 3880, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 191[illegible]

Fancelli Roberto, primo ragioniere a L. 7800, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 1919

Perinetti Annita, telefonista a L. 3360, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 1919.

Prezioso Ines, telefonista a L. 3880, è collocata in aspettativa autorità per motivi di malattia, dal 1° giugno 1919.

Crecco Romilda, telefonista a L. 3880, è collocata in aspettativa di autorità, dal 1° giugno 1919.

Con R. decreto del 17 luglio 1919:

Boeri Teresa nata Giannoli, telefonista a L. 3880, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 16 giugno 1919.

Vaccani Amedea, telefonista a L. 3680, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 16 giugno 1919.

Messina Clara nata Sella, telefonista a L. 3680, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 16 giugno 1919.

Matteucci Angela nata Mamoli, telefonista a L. 3680, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° luglio 1919.

Pescarolo Ernesta nata Sestieri, telefonista a L. 3680, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 16 giugno 1919.

Lomuti Aurora nata Carli, telefonista a L. 3680, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° luglio 1919.

Bottini Giuseppina, telefonista a L. 3680, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia dal 16 giugno 1919.

Con R. decreto del 3 agosto 1919:

Daneo Maria nata Angeleri, telefonista a L. 3880, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 luglio 1919.

Alessandri Maria nata Ginestra, telefonista a L. 3680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 17 luglio 1919.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Errata-corrige

Nella pubblicazione, avvenuta sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 ottobre 1919, n. 248, del bando di concorsi nel Ministero per l'agricoltura, è incorso, per inesattezza della copia trasmessaci, un errore che qui si rettifica. Nel n. 5 del detto bando, alla parola « zooiatria » debbono essere sostituite le parole « zoologia o in scienze naturali ».

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse dei Regno nel giorno 21 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.12	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91 60	—

Corso medio dei cambi

del giorno 21 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 118,31 — Londra 42,715 — Svizzera 181,62 — New York 10,235 — Oro 169,36.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 16). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 %	020602	195 —	Sessarego Caterina fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Novella Fortunata fu Emanuele, ved. Sessarego, dom. in Nervi (Genova)	Sessarego Caterina fu *Andrea*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	16296	20 —	Capasso Filippo di *Salvatore*, dom. a Genova. (Vincolata)	Capasso Filippo fu *Carmelo*, ecc., come contro.
3,50 0[0	651919	182 —	Venezian Emilio fu Vitale, dom. a Roma	Intestata come contro.
»	651920	367 50	Norsa Cesira fu Graziadio, ved. di Carpi Leonida, dom. a Bologna	Intestata come contro.
»	652150	182 —	Venezian Giacomo fu Vitale, dom. a Bologna	Intestata come contro.
			Con usufrutto tutte le tre rendite suddette a Cattò *Pierina* fu Santo, nubile, dom. a Milano	Con usufrutto le suddette tre rendite a Cattò *Maria-Pierina* fu Santo, nubile, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro in data 10 ottobre 1919, il signor Cavallo Roberto fu Ludovico, notaio residente ed esercente in Salerno, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

PARTE NON UFFICIALE

Il presidente del Consiglio ai prefetti

Il presidente del Consiglio on. Nitti ha diretto la seguente circolare ai prefetti del Regno:

« Con il giorno ventisette si chiude il periodo preparatorio e si apre, dopo il deposito delle liste, il periodo della grande lotta elettorale. Raccomando di curare con ogni zelo tutti gli adempimenti di legge perchè non vi sia niuna irregolarità e le cause di nullità siano per quanto possibile rimosse. Nel collegio uninominale l'annullamento di una elezione non era un fatto grave: data la nuova grande circoscrizione costituisce, invece, un fatto gravissimo e bisogna procedere con estrema cura e rimuovere tutte le difficoltà ed evitare con zelo ogni ostacolo alla regolarità delle operazioni elettorali.

Se nella procedura bisogna avere ogni garbo ed oculatezza, nel merito bisogna procedere con ogni rettitudine. Sono lieto di constatare che le doglianze giunte finora al governo centrale sono espressioni di malcontento locale, spesso espressione di persone che si dolgono di prepotenze perchè chiedevano prepotenza. Ma nessun serio reclamo è stato presentato da alcuno.

Desidero che i prefetti e tutti i funzionari che da essi dipendono diano prova di assoluta imparzialità. Vi sono in qualche centro maggioranze prepotenti e minoranze faziose disposte ad impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto elettorale. Non devono prevalere: i tentativi delittuosi devono essere repressi senza riguardo alle intenzioni o alle tendenze politiche.

Ogni atto di prepotenza è colpevole, nell'ora attuale, delittuoso, poichè accende gli animi e li predispone a nuova violenza. Occorrono dunque, se è necessario, salutari esempi contro la prepotenza da qualunque parte venga, sia rossa o bianca o nera, e occorre che le operazioni elettorali si svolgano con la più grande regolarità.

La prepotenza non deve avere il diritto di cittadinanza, e il più purò fine non può giustificare i mezzi illeciti.

I prefetti che faranno meglio il loro dovere son quelli le cui Provincie daranno luogo al minor numero di reclami ed assicureranno il maggiore ordine nelle procedure elettorali.

Trattandosi di un nuovo sistema elettorale e di elezioni che avvengono dopo sei anni, quando la vita locale è diventata più difficile, per la mancanza di elezioni amministrative e per le difficoltà create dalla guerra, non è da illudersi che tutti gli inconvenienti possano essere evitati. Bisogna limitarli però quanto più è possibile.

E soprattutto bisogna coll'esempio dare al pubblico il senso della libertà, del rispetto della legge, della imparzialità.

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

CRONACA ITALIANA

S. E. il ministro cinese per gli affari esteri, Lu Tseng-Tsiang, ospite gradito di Roma, si è recato ieri al Pantheon a deporre due corone sulle tombe dei Re.

S. E. venne ricevuto dalla presidenza della Società dei veterani, e si firmò nei registri dei visitatori.

Dal Pantheon Sua Eccellenza si recò al monumento al Gran Re dove, su l'Altare della patria, accolto da una numerosa rappresentanza di mutilati, ammirò commosso la grande opera e rivolse parole di congratulazione e di plauso ai valorosi.

Dovunque egli fu applaudito dalla popolazione.

Alle 13, nel salone dell' Hôtel Excelsior, l'associazione italo-cinese offrì all'ospite una colazione d'onore, alla quale intervennero notevoli personalità della diplomazia e dell'industria.

Furono scambiati cordialissimi brindisi.

Alle 18 dal sindaco di Roma venne offerto al ministro cinese un ricevimento d'onore nel Museo capitolino, riuscito cordialissimo, dove furono scambiati cordiali saluti, mentre la banda municipale alternava gli inni nazionali italiano e cinese.

Un telegramma da Washington annunzia la morte dell'ambasciatore d'Italia conte Macchi di Cellere, all'ospedale dove trovavasi per subire un'operazione.

L'incaricato d'affari degli Stati Uniti si è recato alla Consulta ed ha espresso al conte Sforza le vive condoglianze del suo governo per la morte dell'ambasciatore.

Necrologio. — Ieri, a Ferrara, è morto l'onorevole prof. Giovanni Martinelli, senatore del Regno, docente di giurisprudenza in quella R. Università, ed ex-deputato al Parlamento.

Nato a Ferrara nel gennaio del 1841, eccelse giovanissimo negli studi e si addottorò nella Università dove poscia insegnò fra plauso perenne. Fu deputato del primo collegio di Ferrara durante le legislature XIII e XIV dal 20 novembre 1876 al 2 ottobre 1882, e la XIX dal 10 giugno 1895 al 3 marzo 1897.

Dal 21 gennaio 1896 sedeva, con plauso, nell'alto consesso parlamentare.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 20. — Il Ministero della guerra pubblica il seguente comunicato sulle operazioni nella Russia meridionale:

I cosacchi hanno continuato l'avanzata ad ovest del fiume Khoper ed hanno messo in rotta la 14ª Divisione bolscevica catturando 5000 prigionieri, 27 cannoni e numerose mitragliatrici.

La lotta continua ad est di Boroneje e ad est di Orel; i volontari continuano ad avanzare.

A sud-ovest di Orel una colonna nemica di 10,000 uomini composta di reggimenti lettoni e cinesi è stata circondata.

La metà è stata annientata; il resto è fuggito verso il nord. I bolscevichi rinforzati da una nuova divisione hanno attaccato improvvisamente Kiew il 15 corrente, e sono riusciti ad occupare temporaneamente la città.

I volontari aiutati da rinforzi hanno respinto più tardi dalla città il nemico che si mantiene nei sobborghi.

Ad ovest ed a nord-ovest la lotta continuava sempre il 17 corrente.

ZURIGO, 21. — Si ha da Budapest: Nei circoli governativi competenti si dice che l'Inghilterra ha dichiarato di essere disposta a concedere all'Ungheria un prestito di cento milioni di sterline, purchè le si diano le ferrovie come garanzia.

PARIGI, 21. — Il *Temps* scrive che, secondo il progetto di convocazione del Consiglio della Società delle Nazioni, sottoposto all'approvazione di Wilson, la prima seduta del Consiglio della Società delle Nazioni si terrebbe nel luogo, nel giorno e nell'ora ancora da fissare per la firma del primo verbale di ratifica che sarà redatto a Parigi al Ministero degli affari esteri.

Il trattato di Versailles entrerebbe in vigore a partire da questo stesso giorno.

Si attende la risposta del presidente Wilson a questa proposta la cui approvazione avrebbe per conseguenza di far coincidere i tre avvenimenti storici: lo scambio delle ratifiche, l'entrata in vigore del trattato e la prima riunione del Consiglio della Società delle nazioni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.